



## **Titolo**

Dichiarazioni lesive – divieto - art. 23 CGS - reato di diffamazione – non è totalmente assimilabile - valenza più intensa nell'ordinamento sportivo

## **Descrizione**

Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, *sic et simpliciter*, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 CP, in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell'ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 59/CFA/2021-2022/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Varrone

## **Riferimenti normativi**

art. 23 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 17 gennaio 2022 (Sig. Filippo Di Antonio)**